



PROVINCIA DI BRINDISI

(Atto soggetto a controllo preventivo di legittimità: Art. 45 e 46 della legge n. 142 dell'8.6.1990)

Consiglieri assegnati
alla Provincia N. 30

Consiglieri in
carica N. 30

Consiglieri presenti
N. 27

N. 15/2

OGGETTO: Regolamento istitutivo Imposta provinciale di trascrizione. Modifica.

L'anno millenovecentonovantanove il giorno ventotto, del mese di luglio, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali il giorno 23.7.1999 col n. 28833 di prot. e ad essi notificato a mezzo Messo Notificatore, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Sig. ANTONINO VALERIO

Partecipa, con diritto al voto, il Dott. Nicola Frugis, Presidente della Provincia

Partecipa alla seduta, la Giunta Provinciale nelle persone di:

FRUGIS	NICOLA	Presidente
FRIOLO	MAURIZIO	Vice Presidente
RESTA	NICOLA	Assessore
CANIGLIA	DAMIANO EDMONDO	Assessore
CONTE	EGIDIO	Assessore
BALESTRA	VINCENZO	Assessore
ROLLO	MARCELLO	Assessore
COFANO	LEONARDO	Assessore
SCARPELLO	PANCRAZIO	Assessore

Presenti	Assenti
SI	

Sono intervenuti i Consiglieri:

Presenti	Assenti	Presenti	Assenti				
1) DIONE	NICOLA	SI		16) FUSCO	ROSARIA	SI	
2) DEL COCO	GIULIANA	SI		17) BRIGANTE	GIOVANNI	SI	
3) RIBEZZO	GIOVANNI	SI		18) OGGIANO	MASSIMILIANO	SI	
4) ANTONINO	VALERIO	SI		19) D'AUTILIA	ANTONIO	SI	
5) MONTANARO	VINCENZO	SI		20) TANZARELLA	DOMENICO	SI	
6) GALEONE	GIOVANNI		SI	21) BUNGARO	COSIMO	SI	
7) URSO	PAOLO M.	SI		22) CAROLI	COSIMO	SI	
8) IAIA	GIUSEPPE	SI		23) ELIA	VINCENZO	SI	
9) FINA	DOMENICO	SI		24) MARGHERITI	DOMENICO	SI	
10) ANGLANI	GREGORIO		SI	25) ALTAVILLA	PASQUALE	SI	
11) TAURISANO	GIOVANNI	SI		26) IURLARO	PIETRO	SI	
12) MELPIGNANO	ROBERTO	SI		27) PECICCIA	ANGELO R.	SI	
13) MARTINA	ANTONIO	SI		28) BRANCASI	COSIMO	SI	
14) PALMISANO	ENZO	SI		29) MANCINI	DOMENICO	SI	
15) CONVERTINI	MARIO	SI		30) PANZUTI	CARLO		SI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe IACOPINO.

N.B.- I Consiglieri seguono per ordine di anzianità di cifra individuale percentuale.

DELIBERA N.15/2 del 28 luglio 1999

N. 11 all'ordine del giorno:

«Regolamento istitutivo Imposta Provinciale di Trascrizione. Modifica»

Si sottopone all'esame del Consiglio la seguente proposta:

Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103/18 del 29.12.1998, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il regolamento istitutivo dell'imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed annotazione, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 446 del 15.12.1997;

Che con note nn. 13182 e 13184 in data 17.3.1999, ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del citato Decreto Legislativo è stata inviata al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate Direzione centrale fiscalità locale - copia conforme della delibera del Consiglio Provinciale n. 103/18 e del regolamento approvato sia per l'esame che per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adozione del regolamento concernente l'imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, Iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico;

Che in merito al predetto regolamento il Ministero delle Finanze con nota in data 19.4.1999 prot. n. 65288/1999 ha formulato i seguenti rilievi:

- 1) l'art.2 del regolamento prevede l'applicazione di una sola imposta provinciale nell'ipotesi in cui lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità ipotecarie. Tale disposizione che contrasta con il citato art. 56, comma 2, secondo periodo, del D.L.gs n. 446, che prevede in tali ipotesi l'applicazione di una sola imposta in presenza di più formalità e non di più formalità «ipotecarie»;
- 2) l'art. 4 del regolamento prevede che le misure dell'imposta possono essere aumentate dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata in un periodo successivo al 1° Gennaio, nonché aumentate anche nel corso dell'esercizio finanziario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale determinazione contrasta con l'art. 52, comma 2, del citato D.L.gs. n. 446 del 1997.

Che con la medesima nota il Ministero ha inviato questa provincia a provvedere, con urgenza alla modifica del citato regolamento eliminando i rilevati elementi di contrasto con la normativa statale;

Vista la nota in data 11.5.1999 prot. 20256 con la quale il dirigente dei Servizi Finanziari, in riscontro alla predetta nota del Ministero, in merito ai predetti rilievi fa presente quanto segue:

- 1) in ordine all'art.2 de citato regolamento, si concorda sulla osservazione mossa, atteso che la norma contenuta dell'art. 56, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, prevede che « E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso devono eseguirsi più formalità» e no più formalità «ipotecarie»;

2) in ordine all'art. 4 del medesimo regolamento concernente «Misure dell'imposta», codesta direzione ha osservato che la disposizione è in contrasto con l'art. 52, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, che detta norme circa la deliberazione approvativa dei regolamenti.

L'art. 4 dello stesso regolamento, invece, va esaminato con riferimento all'articolo 56, comma 2, primo periodo che recita testualmente:

«L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. Omissis»

L'art. 54 del decreto legislativo 446/97, ha stabilito che «le Province ed i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione».

Ritenuto, pertanto sulla base delle argomentazioni sopra evidenziate, a parziale accoglimento dei rilievi mossi, di apportare le seguenti modifiche al regolamento:

- a) all'art. 2 3° comma, del regolamento la soppressione della parola «ipotecarie»
- b) la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 4 dello stesso regolamento con i seguenti:

- «2 - le misure così stabilite possono essere aumentate fino ad un massimo del venti per cento ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e si

applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio cui si riferisce il bilancio di previsione.

- «3 – dette misure possono essere aumentate nel corso dell'esercizio, anche con successiva deliberazione approvata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, qualora la deliberazione del bilancio avvenga in un periodo successivo al 1° gennaio».

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge n.142/90 sulla proposta posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Rag. Giovanni Papadia in ordine alla regolarità tecnico - contabile, : «Favorevole».

Li, 21.05.1999

IL DIRIGENTE

F.to Papadia

DELIBERA

- 1) di apportare, come dalla narrativa, al regolamento istitutivo dell'imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 2, 3° comma, del regolamento la soppressione delle parole «ipotecarie»
 - b) la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 4 dello stesso regolamento con i

seguenti:

- «2 - le misure così stabilite possono essere aumentate fino ad un massimo del venti per cento ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio cui si riferisce il bilancio di previsione.

- «3 - dette misure possono essere aumentate nel corso dell'esercizio, anche con successiva deliberazione approvata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, qualora la deliberazione del bilancio avvenga in un periodo successivo al 1° gennaio».

2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle finanze in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

PRESIDENTE

Invito l'assessore Egidio Conte a relazionare sull'argomento.

L'ass. Egidio CONTE dà lettura della proposta di delibera.

PRESIDENTE

E' aperto il dibattito. Ha chiesto la parola il consigliere Elia. Ne ha facoltà.

Cons. Vincenzo ELIA

Alcune valutazioni.

Il 16 aprile scorso il Consiglio Provinciale approvò una delibera, la 20/10 che, data l'imminenza della campagna elettorale per le elezioni provinciali ed europee del 13 giugno scorso, a mio parere, si tentò di far passare inosservata, senza troppo clamore, per la impopolarità che questo comportava.

Secondo quanto si deduce da questa delibera tutto era regolare. Nel '97 infatti un decreto legislativo, il 446 del 15/12/97 appunto, abrogò l'imposta erariale per l'iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso cui si riferisce il bilancio di previsione. Con tale decreto si abrogava quindi l'addizionale provinciale, ma nel contempo stesso si concedeva la possibilità alle Province di istituire un'imposta provinciale relativa allo stesso servizio cioè, appunto, alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA.

I motivi addotti all'adozione di questo provvedimento voluto da 14 consiglieri provinciali della maggioranza imposto nel corso di un Consiglio Provinciale che vedeva solo 19 consiglieri su 30, votarono contro, se non vado errato, 4 consiglieri DS e il cons. Gasparro. Questi motivi apologetici, dicevo, erano dettati dal fatto che, leggo testualmente, il bilancio di previsione di questa Provincia abbisogna di nuove e maggiori entrate proprie in sostituzione dei minori trasferimenti statali che annualmente vengono ridotti per i noti provvedimenti finanziari adottati dal Governo. E questa è una linea che perdura, visto che nella relazione illustrativa dei dati consuntivi '98 si legge ancora: "Ad entrate certe acquisite al bilancio dell'ente mediante trasferimenti erariali si sostituiranno entrate incerte da

reperire attraverso i mezzi e le imposizioni previste dalle citate imposizioni legislative, pertanto occorre attivarsi sin d'ora in modo da reperire un gettito di entrate proprie almeno pari a quello che lo Stato sopprimerà dai propri trasferimenti oppure nella migliore delle ipotesi occorre reperire un gettito superiore ai mancati incassi erariali.”(Relazione illustrativa del conto consuntivo '98).

Ora, al di là di quella che può essere la bontà e la validità di ricerca di nuove e maggiori entrate provinciali, al di là delle giustificazioni contenute nella delibera e nella relazione illustrativa al conto consuntivo '98, rimane di contro un provvedimento che resta comunque improponibile per le categorie dei cittadini che va a colpire, e questa che sia una mania senza soluzioni di continuità di tutti i Governi centrali e periferici.

Gli automobilisti infatti, penso a coloro che non comprano o usano auto per mero divertimento ma per lavoro, si sono trovati di fronte a nuove tariffe stabilite dal Ministero delle Finanze con l'applicazione del massimo in percentuale, cioè il 20%. In altre parole l'Amministrazione Provinciale, potendo scegliere quanto applicare, sceglie il massimo, cioè sceglie di aumentare del 20% in più l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA.

Alcuni esempi: un'auto fino a 1.400 cc che grosso modo corrisponde a 53 kw, oggi dovrà pagare 58.000 lire in più, cioè 350.000 lire rispetto alle 292.000 che prima si pagavano. Un altro esempio: le auto con cilindrata uguale o superiore a 1.600 pagano 150.000 lire in più.

Ora, alla luce di questi esempi e di quanto sovraesposto appare chiaro che 7 mld e passa che sarebbero entrati nelle casse provinciali grazie alle tasse pagate dagli automobilisti brindisini non erano certamente perequativi per l'Amministrazione Provinciale che ha subito utilizzato l'opportunità fornita

dal D.L. 446 del 15/12/97, art.56, approvando con deliberazione del Consiglio Provinciale la n° 103/18 del 29/12/98 esecutiva ai sensi di legge il regolamento istitutivo dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

Va da se che gli automobilisti, ignari della delibera citata protestino quando si rivolgono al PRA dopo l'acquisto di un'auto usata che spesso ha un prezzo superiore di poco rispetto alla tassa per il passaggio di proprietà, a fronte, naturalmente, dei passati incentivi sulla rottamazione prima e della facilità di revisione dei veicoli, di veri e propri relitti dopo, in questi ultimi tempi.

E protestano quando si rivolgono specialmente alle agenzie di pratiche d'auto. C'è stato un richiamo proprio sul "Quotidiano" del 12/5/99 con un articolo, ne ho qui una copia, a firma di Tea Sisto.

Ebbene, credo che alla luce di quanto ho esposto occorre una maggiore sensibilità nel momento in cui si applicano queste imposizioni tariffarie. Sensibilità verso coloro che utilizzano i veicoli per lavoro, che non hanno la possibilità di acquistare un'auto nuova, verso coloro che utilizzano l'auto per sopravvivenza e non come status symbol.

In quest'ottica qualche punto in percentuale e credo intorno al 10% in meno avrebbe favorito una maggiore ed equa libertà di acquisto locale anche per le categorie meno facoltose senza incidere sulla spesa dei contribuenti e sulle casse provinciali.

PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il consigliere Vincenzo Montanaro. Ne ha facoltà.

Cons. Vincenzo MONTANARO

Io ho solo una richiesta: quest'aliquota che può essere adesso, a seguito della modifica che andiamo a deliberare, sino al 20%, è stata già fissata? La fisserà successivamente la Giunta? Torneremo in Consiglio per discuterla? Facciamo questo passaggio e poi non se ne discuterà più? Vorrei un piccolo chiarimento.

Dott. Nicola FRUGIS

In merito a questo discorso dobbiamo chiarirci perchè io capisco che è evidente che ognuno deve fare il suo ruolo però dobbiamo capire il firmamento delle istituzioni locali dove sta andando. E pongo questo problema perchè noi lo affronteremo sempre di più di qua ed in avvenire e lo affronteremo non semplicemente come Provincia ma come Provincia, Comune ed istituzioni locali.

Noi andiamo verso il decentramento dei poteri, delle funzioni, verso quello che deve essere il cosiddetto federalismo fiscale che significa dare la possibilità a ogni istituzione, che sia Comune o Provincia, di poter applicare imposte che siano poi devolute all'assolvimento dei servizi sul territorio. Se questa è la logica, l'ottica, partendo dalla Bassanini e da altri provvedimenti che vedono gli enti sempre più protagonisti nell'attuazione delle risorse, nel

momento in cui da parte dello Stato c'è una riduzione drastica di trasferimenti ordinari erariali, a fronte di questi mancati trasferimenti si dà la possibilità alle Province di applicare questa imposta sulle trascrizioni dei mezzi, è evidente che se lo Stato da una parte mi toglie 18 mld perchè a tanto ammonta ed è un trasferimento certo, andiamo ad applicare un'imposta che è incerta nell'ammontare perchè noi non sappiamo quante trascrizioni avverranno. Tutto questo incide in modo significativo sul bilancio della Provincia.

Quindi è evidente che d'ora in poi dobbiamo abituarci a ragionare sempre di più in minori trasferimenti erariali e in maggior potere impositivo da parte degli enti (ICI, imposte di trascrizione, altre imposte che comunque saranno nella potestà impositiva degli enti).

Quello che noi dobbiamo fare è abituare i cittadini a questo tipo di discorso, cioè che gli enti saranno sempre di più autonomi da questo punto di vista, ma anche fare una battaglia, ovviamente in termini composti e civili, verso il Governo nel momento in cui dà agli enti che siano Comuni, Province o quant' altro, perchè qui non è più una distinzione di colorazioni politiche o altro; quando parliamo dei Comuni, sono del centro- destra, del centro- sinistra, insomma di tutti, idem per le Province. Allora il discorso qual è? Il discorso è che correttamente a livello governativo, centrale si debbono ridurre le imposte e far sì che le autonomie possano correttamente poi applicare il 20% e procurarsi quei finanziamenti necessari che gli vengono sottratti per mancati trasferimenti ordinari erariali.

Se invece il gravame fiscale rimane tale e quale nell'ammontare e poi si dice ai Comuni ed alle Province di applicare norme che diano loro la possibilità, come in questo caso, di reperire risorse proprie, è chiaro che il cittadino non capisce e allora il raccordo fra queste due cose sta proprio qui: minore pressione da parte dello Stato, aumentata capacità impositiva da

parte degli enti. Allora il discorso quadra e possiamo andare dai cittadini e far digerire questa come altre imposte altrimenti da una parte diminuiscono 18 mld certi, dall'altra, perchè non abbiamo possibilità di applicare un'imposta che rapportata ai 18 ci darà, mi corregga il direttore di ragioneria se sbaglio, circa 8 mld di entrate incerte con un divario di circa 10 mld che vengono a mancare all'ente. Questi sono dati contabili fornitimi dal Direttore di ragioneria.

Se andiamo a ridurre ancora di più, al 10%, questa imposta, andiamo addirittura a 4 mld e ci vengono a mancare sul bilancio della Provincia 14 mld. Ditemi come possiamo fare, questo vale per me come Presidente, per voi come Consiglio e per le istituzioni, come si possa fare a tenere fede a tutti quelli che sono poi i servizi che noi siamo tenuti a dare.

Allora un amministratore oggi deve essere molto più attento. Certamente la politica non può essere più quella dello sperpero, dei contributi facili, degli interventi facili che invece devono essere mirati e finalizzati perchè questo richiede il nuovo concetto di amministrare gli enti; per cui il 20% che può sembrare scandalistico, il tetto massimo, a conti fatti invece diventa irrisorio rispetto ai 18 mld che perdiamo di trasferimenti certi.

Io in cuor mio vorrei addirittura non applicarla la norma ma purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà che è questa.

Vorrei chiarire che non è in discussione l'aliquota che è già stata approvata in seduta di approvazione del bilancio. Quello che oggi andiamo ad approvare è il regolamento e anche volendolo non possiamo variare la aliquota in questa seduta.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi?

Non essendoci altre richieste di intervento dichiaro chiusa la discussione per cui pongo in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera nelle risultanze ivi riportate.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri	presenti	n. 27
Consiglieri	votanti	n. 27

Vota altresì il Presidente della Provincia per cui il numero complessivo dei votanti è di 28.

Voti	favorevoli	n. 18
Voti	contrari	n. 10 (gruppi DS, PPI, SDI, RC e Democratici)

La proposta è approvata a maggioranza di voti.

In conseguenza,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge n.142/90 sulla proposta posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Rag. Giovanni Papadia in ordine alla regolarità tecnico - contabile, : «Favorevole».

Li, 21.05.1999

IL DIRIGENTE

F.to Papadia

Sulla scorta dell'esito della votazione e del risultato proclamato dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

1) di apportare, come dalla narrativa, al regolamento istitutivo dell'imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico le seguenti modifiche:

- a) all'art. 2, 3° comma, del regolamento la soppressione delle parole «ipotecarie»
- b) la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 4 dello stesso regolamento con i seguenti:

«2 - le misure così stabilite possono essere aumentate fino ad un massimo del venti per cento ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio cui si riferisce il bilancio di previsione.

«3 - dette misure possono essere aumentate nel corso dell'esercizio, anche con successiva deliberazione approvata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, qualora la deliberazione del

bilancio avvenga in un periodo successivo al 1° gennaio».

- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle finanze in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.



PROVINCIA DI BRINDISI

Il Vice Segretario Generale

rende noto

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22; 4° comma dello Statuto della Provincia, da oggi 2 Settembre 1999 trovasi in pubblicazione e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/2 del 28 Luglio 1999, della quale il Comitato Regionale di controllo ha preso atto nella seduta del 10 Agosto 1999 rep. n. 1118/99 relativa a:

“Regolamento istitutivo imposta provinciale di trascrizione. Modifica”.

Il fascicolo trovasi depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria generale, Ufficio: Atti Giunta e Consiglio.


Il Vice Segretario Generale
(Rosillo)



Si attesta che il presente avviso con allegata la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15/2 del 28.07.1999 è stato affisso all'Albo Pretorio della Provincia dal 2 Settembre 1999 al 17 Settembre 1999.

Brindisi 20 SET. 1999

Il Segretario Generale
(Iacopino)



IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO IACOPINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO ANTONINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale

CERTIFICA

- che la anzidescritta deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi 2 AGO. 1999 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Brindisi, li 2 AGO. 1999

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Brindisi, li 2 AGO. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata inviata con lettera n. 28/88 in data 02-8-99 al CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 45, 1° comma delle Legge n. 142/90;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17 SET. 1999;

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.;
- a seguito dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);
- senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento;
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5) nella seduta del 10.8.99 al n. 118/99 di rep.;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2);

- è stata ripubblicata all'Albo Pretorio Prov.le per sette giorni consecutivi dal _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 22.6.1994 n.22.

è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 2 SET. 1999 ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, 4° comma dello Statuto della Provincia.

Brindisi, li 20 SET. 1999

IL RESPONSABILE UFFICIO G.P. /C.P.

IL SEGRETARIO GENERALE